# Provincia di Nuoro

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

(Legge Regionale 14 Marzo 1994, n. 12 art. 13)

# Sommario

TITOLOI	3		
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1- Ambito di applicazione			
Art. 2 - Titolarità degli usi civici  Art 3 - Requisiti per la concessione delle terre civiche  Art 4 - Criteri e procedure per la concessione  Art. 5 - Classificazione dei terreni in concessione  Art. 6 - Divieti e obblighi  Art. 7 - Realizzazione recinzioni e fasce taglia fuoco  Art. 8 - Pulizia, manutenzione e vigilanza sull'integrità dei beni  Art. 9 - Rinvenimento beni archeologici  Art 10 - Corrispettivo per la concessione  Art. 11 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa  Art. 12 - Verifiche periodiche  Art. 13 - Commissione consultiva			
		TITOLO II	g
		CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO	
		Art. 15 - Piano di gestione economica dei pascoli	
		Art. 16- Divieto pascolo	10
		Art. 17- Corrispettivo del pascolo	10
		Art. 18 - Quantificazione convenzionale bestiame	10
		Art. 19 - Bestiame non ammesso al pascolo	11
		Art. 20- Obbligo certificazione sanitaria	11
		Art. 21- Concessione per seminiero	11
		Art. 22 - Legnatico	12
		Art.23 - Ghiandatico	12
Art. 24 - Animali selvatici e frutti spontanei	12		
Art. 25 - Disciplina della raccolta dei funghi	12		
Art. 26 - Permessi speciali per la raccolta dei funghi	13		
TITOLO III	14		
CONCESSIONI DI TERRENI PER L'ESERCIZIO DI USI CIVICI NON TRADIZIONALI			
Art 28 - Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali	14		
Art. 29 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione	15		
TITOLO IV	16		
VIGILANZA, SANZIONI e DISPOSIZIONI FINALI			
Art. 31 - Sanzioni			
Art. 33 - Disposizioni finali			
Art. 34 - Entrata in vigore			

## TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1- Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la gestione dei terreni per l'esercizio delle forme *tradizionali* e *non tradizionali* facenti parte del patrimonio comunale indisponibile, soggetti ad usi civici ai sensi della Legge Regionale n.12 del 14.3.1994.
- 2. Le forme non tradizionali, compatibili col territorio comunale e con lo sviluppo socioeconomico della comunità, vengono individuate specificatamente in sede di approvazione del Piano di valorizzazione e di recupero.

## Art. 2 - Titolarità degli usi civici

- 1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Oliena.
- 2. La perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto all'uso civico.

# Art 3 - Requisiti per la concessione delle terre civiche

- 1. Al godimento dei diritti di uso civico sono ammessi tutti i residenti del Comune di Oliena in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, entro i limiti consentiti dalla natura del diritto medesimo.
- 2. I terreni possono essere concessi a tutti i cittadini residenti (persone fisiche o giuridiche) che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal presente regolamento.
- 3. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:
  - a. il richiedente sia cittadino di Oliena e nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme) composta da una maggioranza pari a 2/3 di persone residenti da almeno 5 anni o da emigrati di ritorno e con sede legale nel Comune di Oliena
  - b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
  - c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Oliena;
  - d. venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal presente regolamento;
  - e. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione, gestione e vigilanza dei beni ad uso civico;
  - f. il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente articolo 3 e abbia conseguito la maggiore età;
  - g. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa,

imposta, o canoni dovuti per legge o per contratto al Comune relative a concessioni delle terre civiche;

- 4. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
- 5. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.
- 6. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
- 7. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

## Art 4 - Criteri e procedure per la concessione

- 1. I terreni adibiti ad uso civico sono destinati ai beneficiari che ne fanno richiesta a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dall'Ente.
- 2. Non si procederà a concessione o rinnovo di concessioni già rilasciate nel caso venga accertata:
  - a. l'occupazione abusiva di terreni soggetti a uso civico;
  - b. la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi.
- 3. Nell'esame delle richieste di concessione si dovrà verificare che siano sempre garantite:
  - a.la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
  - b.gli interessi della collettività;
  - c. la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
- 4. Le concessioni possono essere integrate da apposito contratto o, qualora necessaria, dall'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Sardegna.
- 5. I concessionari si obbligano a seguire le eventuali indicazioni impartite dal Comune sui modi e sulle tecniche da seguire per la sistemazione dei terreni nonché sugli indirizzi produttivi, col fine di pervenire al miglioramento della produttività delle terre civiche nell'ottica di uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente.

#### Art. 5 - Classificazione dei terreni in concessione

- 1. Ai fini del presente regolamento, i terreni oggetto di concessione sono così classificati:
  - 1) TERRENI DI PRIMA CATEGORIA SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree ed erbacee.

## 2) - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree ed erbacee.

## 3) – TERRENI DI TERZA CATEGORIA – PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

# 4) – TERRENI DI QUARTA CATEGORIA – BOSCO (ALTO FUSTO MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. È prevista la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5) – **TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA** Appartengono a tale categoria le aree di interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze e con la regolamentazione del pascolamento.

#### Art. 6 – Divieti e obblighi

- 1. È vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
- 2. È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri organismi.
- 3. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Comune revocherà la concessione.
- 4. Nei terreni in cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione di acque, abbeveratoi, etc.) è fatto obbligo a coloro che ne usufruiscano di curarne la pulizia e la manutenzione e di vigilare sulla loro integrità.
- 5. È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare gli immobili e le piante esistenti nei terreni comunali.
- 6. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'autorità giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che verrà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi.
- 7. É fatto obbligo ai concessionari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

## Art. 7 – Realizzazione recinzioni e fasce taglia fuoco

- 1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
- 2. Tutte le recinzioni dovranno essere autorizzate, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali e il regolare deflusso naturale delle stesse.
- 3. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
- 4. I fondi dovranno essere mantenuti in condizioni agronomiche e opportunamente dotati di fasce taglia fuoco al fine di prevenire ed evitare lo sviluppo e il propagarsi di incendi.
- 5. L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

## Art. 8 - Pulizia, manutenzione e vigilanza sull'integrità dei beni

- 1. Nei terreni in cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione di acque, abbeveratoi, etc.) è fatto obbligo a coloro che ne usufruiscano di curarne la pulizia e la manutenzione e di vigilare sulla loro integrità.
- 2. È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare gli immobili e le piante esistenti nei terreni comunali.
- 3. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'autorità giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che verrà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi.
- 4. É fatto obbligo ai concessionari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

# Art. 9 – Rinvenimento beni archeologici

1. Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

#### Art 10 - Corrispettivo per la concessione

- 1. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche è subordinato al pagamento di un corrispettivo commisurato agli oneri che il comune deve sostenere per eventuali imposte e sovrimposte; amministrazione, manutenzione, custodia, vigilanza dei beni; erogazione dei servizi indispensabili per la loro fruizione e valorizzazione; attività di conservazione e recupero dei caratteri specifici degli usi civici.
- 2. La Giunta Comunale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i

corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali.

- 3. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto: delle qualità intrinseche dei terreni; della classificazione dei terreni di cui all'art. 5; della forma d'uso (qualità del prodotto da prelevare, specie animali allevate, usi non tradizionali); della natura del prodotto che si intende prelevare; delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare; del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione).
- 4. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate in misura pari al 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT. Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni triennio.
- 5. Nel caso di attività che potrebbero comportare rischi di danni ambientale irreversibili, il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla stipula di un'apposita polizza fideiussoria a favore del comune commisurata all'ammontare stimato degli oneri da sostenere per gli eventuali interventi di ripristino ambientale.
- 6. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

#### Art. 11 - Gestione delle risorse ed impegni di spesa

- 1. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti per il godimento del patrimonio delle terre civiche comunali possono essere utilizzate esclusivamente per:
  - conservazione e miglioramento del medesimo patrimonio e dell'ambiente, anche mediante realizzazione di nuove opere permanenti, di strutture e infrastrutture atte a valorizzarlo, nonché per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione;
  - ii. sostegno dell'associazionismo locale che coinvolga il comune per iniziative di carattere sociale degli aventi diritto di uso civico;
  - iii. sostegno delle iniziative riguardanti la promozione delle tradizioni locali inerenti l'ambito agro-pastorale e le attività economiche con esso integrate.
- I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico, al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico sui beni interessati, verranno destinati alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della collettività di Oliena.
- 3. Le risorse connesse con la gestione dei terreni soggetti ad uso civico vengono riscosse su un apposito capitolo di bilancio che finanzia le relative spese come individuate dal presente articolo.

## Art. 12 - Verifiche periodiche

- L'Amministrazione Comunale, intendendo coinvolgere i concessionari in un impegno di vigilanza ambientale e salvaguardia globale, verificherà periodicamente lo stato di conservazione dei luoghi, delle strutture, delle recinzioni, del bosco e del nuovo impianto di imboschimento e di quant'altro di utilizzo comune.
- 2. L'esito negativo della verifica e l'accertamento di responsabilità da parte dei concessionari, comporterà a carico dei fruitori il recupero del danno arrecato e l'eventuale sospensione della concessione pluriennale.

#### Art. 13 - Commissione consultiva

- 1. Per l'applicazione del presente regolamento, la Giunta Comunale nominerà apposita Commissione la quale ha potere consultivo e sarà composta:
  - I. dal Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
  - II. da un rappresentante della maggioranza consiliare;
  - III. da un rappresentante della minoranza consiliare;
  - IV. da un esperto iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi iscritto nominato dalla Giunta Comunale;
  - V. due rappresentanti designati delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base comunale.
- 2. I membri di cui ai punti II e III vengono designati dal Consiglio Comunale e possono essere scelti anche al suo esterno.
- 3. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
- 4. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## TITOLO II

#### CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI FORME TRADIZIONALI D'USO CIVICO

## Art. 14 - Concessione per pascoli e foraggere

- 1. Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata di un anno, vengono rilasciate dal Responsabile del servizio competente e si attuano attraverso il regime della captazione. Ai sensi dell'art.16 della legge 12/94, le stesse possono essere concesse sino ad un massimo di anni 10, in riserva di esercizio, con le modalità stabilite nelle direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici, allegate al decreto 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
- 2. Tutti i proprietari di bestiame ovino, bovino, caprino, suino ed equino possono usufruire dei terreni comunali presentando apposita domanda all'Amministrazione entro il termine previsto nel bando che verrà diramato annualmente. Per i suini si rimanda alle disposizioni regionali in materia di peste suina e trichinella.
- 3. La domanda dovrà contenere l'indicazione del numero dei capi da introdurre al pascolo nonché dei terreni in proprietà o in affitto a propria disposizione.
- 4. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione attestante il numero dei capi in proprietà, rilasciata dal servizio veterinario.
- 5. La Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 13, provvederà a stabilire i criteri di assegnazione che verranno resi noti all'atto della pubblicazione del bando di cui al comma 2 e saranno applicati nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo di capi da immettere sia superiore rispetto a quella stabilita dagli organi competenti.
- 6. Il Responsabile del servizio competente, previa istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla formazione ed approvazione dell'elenco dei concessionari ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- Avverso il provvedimento di cui al comma precedente potrà essere prestato ricorso entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Sul ricorso deciderà il Responsabile del servizio competente.
- 8. Le autorizzazioni annuali di pascolo per il bestiame verranno rilasciate dal Responsabile del servizio competente.
- 9. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente il quale dovrà curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo e a tutti gli agenti della forza pubblica.

## Art. 15 - Piano di gestione economica dei pascoli

1. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di gestione economica dei pascoli contenente la suddivisione in lotti ed il carico di bestiame sopportabile con riferimento alle diverse tipologie di

- soprassuolo che caratterizzano le superfici da sottoporre al pascolo degli allevamenti zootecnici e all'andamento stagionale.
- 2. In assenza di tale strumento di gestione, l'organo comunale competente delibera l'assegnazione dei lotti, sentito il parere della commissione per la gestione in materia di usi civici.
- 3. Nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo dei capi da immettere sia superiore a quella stabilita ai sensi del precedente comma 1, l'organo comunale competente provvederà a ridurre le concessioni partendo, nell'ordine, da quelle relative alle domande comportanti un maggiore superficie e, via via, parificando le stesse, in modo decrescente, a quelle immediatamente successive sino alla concorrenza dell'estensione di terreno necessaria a coprire l'intero fabbisogno.

## Art. 16- Divieto pascolo

- 1. Il pascolo è, di norma, vietato dal 20 marzo al 20 maggio di ogni anno, nelle località che rientrano nella disponibilità del comune, previo accordo con gli allevatori, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire i tempi e le zone a seconda delle esigenze dell'annata.
- 2. È fatto obbligo ai concessionari di mantenere il fondo in condizioni agronomiche tali da prevenire lo sviluppo di incendi.

## Art. 17- Corrispettivo del pascolo

- 1. Il corrispettivo del pascolo sarà determinato secondo i criteri indicati nell' art.10, integrati con la previsione contenuta nel successivo art. 18.
- 2. Il diritto di captazione per il godimento dei pascoli comunali sarà da tutti indistintamente pagato per l'intero anno anche quanto qualcuno dovesse, per una parte di esso, recarsi a svernare fuori dal territorio comunale,
- Qualora nel corso dell'anno dovesse verificarsi la perdita, debitamente documentata, per morte o furto di oltre la metà del bestiame introdotto al pascolo, verrà operata una proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto.
- 4. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta della sanzione prevista dall'art. 31.
- 5. Nel caso di concessione pluriennale, il corrispettivo sarà calcolato annualmente in base al numero e al tipo di tipo di capi.

## Art. 18 - Quantificazione convenzionale bestiame

- 1. Per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune è stabilita la seguente quantificazione convenzionale in equivalenti ovini del bestiame introdotto al pascolo:
  - a. un capo caprino equivale ad un ovino;
  - b. un capo bovino equivale a quattro ovini;
  - c. un capo equino equivale a quattro ovini;

- d. un capo asinino equivale a due ovini;
- e. un capo suino equivale ad un ovino.
- 2. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo:
  - a) i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini e gli equini di età inferiore ai 1 mese;
  - b) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macellazione, purché non si siano trattenuti per più di tre giorni.

## Art. 19 - Bestiame non ammesso al pascolo

- 1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione od in zone vietate od in numero eccedente rispetto all'autorizzazione rilasciata.
- 2. Non è consentita, altresì, la sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella risultante nell'autorizzazione comunale, anche se appartenente allo stesso proprietario.
- 3. È vietato introdurre nel pascolo comunale bestiame appartenente a proprietari residenti in altri Comuni.
- 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con la sanzione prevista all'art. 31.

## Art. 20- Obbligo certificazione sanitaria

- 1. I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.
- 2. Nel caso di epizoozie ed altre malattie diffusive e/o contagiose, che dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione comunale, il pascolo sarà chiuso alle bestie infette ed a quelle a rischio di infezione e, comunque, a tutte quelle che si trovano sotto vincolo sanitario.

## Art. 21- Concessione per seminiero

- Saranno destinati a seminiero i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze non superiori al 20 %, dove sia possibile la lavorazione con mezzo meccanico anche a "ritocchino" e comunque nel rispetto dei limiti delle prescrizioni di massima della polizia forestale approvate.
- 2. Con lavorazioni in senso trasversale rispetto alla pendenza e sistemazione idraulica a fosse livellari (girapoggio) possono essere destinati alla semina anche i terreni con giacitura fino al 25 % e comunque nel rispetto dei limiti delle P.M.P.F. approvate.
- 3. La Giunta comunale individua le parti di territorio da destinare a seminiero, stabilisce le prescrizioni da osservare per la coltivazione e determina il canone da corrispondere anche nell'ipotesi in cui il terreno non venga coltivato.

4. I terreni appartenenti alla categoria del seminiero saranno frazionati in lotti aventi la superficie minima di *ha* 01.00.00. ed assegnati a seguito della pubblicazione di apposito avviso nel rispetto delle prescrizioni e condizioni previste nella deliberazione di cui al comma precedente.

## Art. 22 - Legnatico

- 1. Nei terreni di proprietà comunale è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde o secca di qualsiasi specie senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, previo nullaosta dell'autorità forestale e subordinatamente al versamento dell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.
- 2. Il taglio e l'utilizzazione di piante nonché ogni altra operazione forestale dovranno essere eseguite con la stretta osservanza delle prescrizioni impartite dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro e dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio della relativa autorizzazione. La legna di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno rimane di proprietà Comunale.
- 3. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio Comunale preposto.

#### Art.23 - Ghiandatico

- 1. Il diritto di ghiandatico è ammesso dalla data di maturazione, fermo restando il divieto di abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali.
- 2. Il ghiandatico è libero in tutto il territorio comunale e nessuno potrà accampare alcun diritti di cussorgia o far allontanare dalle vicinanze degli ovili coloro che dovessero recarsi nei terreni comunali per effettuare la raccolta delle ghiande stesse.
- 3. Il bestiame esistente nei pascoli comunali è ammesso al pascolo delle ghiande senza che per il medesimo si debba corrispondere altro diritto oltre quanto corrisposto per il pascolo.

# Art. 24 - Animali selvatici e frutti spontanei

- 1. Per quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 della L. R. n° 12/94 in materia di raccolta consuetudinaria di animali, si fa riferimento alla normativa venatorie vigente.
- 2. L'attività di raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei non costituisce oggetto di disciplina regolamentare trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante.
- 3. Fa eccezione la raccolta consuetudinaria dei funghi epigei spontanei nelle terre gravate da uso civico in considerazione dell'eccessiva quantità di prelievo che si verifica annualmente anche per fini commerciali.

#### Art. 25 - Disciplina della raccolta dei funghi

- 1. La raccolta dei funghi è oggetto di regolamentazione al fine di:
  - a. conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;

- b. assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.
- 2. Nel territorio gravato da uso civico, la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a kg 2,5 giornalieri per persona di età superiore a 10 anni, previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui al successivo articolo 26.
- 3. È vietato effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19:00 alle ore 07:00.
- 4. I minori di anni 10 possono esercitare la raccolta se accompagnati da un familiare in possesso di regolare permesso, fermo restando il limite massimo ammesso.
- 5. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
- 6. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
- 7. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno ed usare per la raccolta attrezzi quali rastrelli, uncini o quant'altro in grado di danneggiare lo strato umifero del suolo.

## Art. 26 - Permessi speciali per la raccolta dei funghi

- 1. Il Comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a quanto previsto dall'articolo 25 ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.
- 2. Tali permessi hanno validità annuale e sono soggetti al pagamento di una quota da determinare secondo i criteri stabiliti all'art. 10.
- 3. Il loro numero complessivo non può eccedere il limite massimo di un permesso ogni 80.00.00 ha di terreno interessato. L'interessato non potrà vantare alcun diritto particolare rispetto ai residenti.
- 4. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 15 febbraio di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Speciali permessi potranno essere rilasciati a gruppi micologici in occasioni di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, aventi carattere culturale scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

# TITOLO III

#### CONCESSIONI DI TERRENI PER L'ESERCIZIO DI USI CIVICI NON TRADIZIONALI

## Art 27 - Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

- 1. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionali di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico, ma nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo pastorale, forestale, turistico ed artigianale e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
- 2. Le concessioni per l'insediamento sulle terre civiche di forme non tradizionali di utilizzazione dei terreni, potranno essere rilasciate guando:
  - a. siano coerenti con le previsioni del piano di valorizzazione e l'analisi costibenefici o analisi equipollente presente nel Piano Tecnico-Economico allegato obbligatoriamente alla richiesta, dimostri che l'iniziativa risponde anche a fini di pubblico interesse;
  - b. siano autorizzate dai competenti organi regionali gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e la sospensione temporanea degli usi civici.
  - c. i richiedenti siano in possesso di tutte le qualifiche o titoli per poter esercitare le attività.
- 3. Gli immobili potranno essere concessi a tutti i cittadini residenti previo pagamento di un corrispettivo, ferma restando la possibilità di concessione ad Enti pubblici per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
- 4. Fino alla loro assegnazione ai richiedenti che ne faranno richiesta per Usi Non Tradizionali, i terreni possono essere concessi annualmente per usi civici tradizionali.

# Art 28 - Procedure per il rilascio delle concessioni per usi non tradizionali

- 1. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. relazione tecnico-economica e produttiva di massima;
  - b. planimetria e dati catastali (con schema di frazionamento e coordinate dei vertici in caso di porzione di particella catastale);
  - c. studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello strumento urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore.
- 2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali.

- Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
  - a. l'interesse della collettività,
  - b. la tutela ambientale del territorio.
- 4. La durata massima delle concessioni per usi non tradizionali è di anni 10 (dieci).
- 5. Per verificare il rispetto del contratto e del mantenimento dei requisiti iniziali sono previsti obbligatoriamente dei controlli che saranno specificati nello stesso contratto, da parte dell'ufficio comunale competente. Per tale controllo l'ufficio può avvalersi anche del Servizio Tecnico e della Polizia municipale.
- 6. L'individuazione del corrispettivo avverrà secondo le procedure di cui all' art 10. Nel caso specifico si dovrà tener conto dell'estensione dell'area interessata e del nuovo valore che essa acquisirà in base dell'attività che vi si intende realizzare e delle relative prospettive economiche, sempre tenendo conto dell'art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332.
- 7. La competenza ad assentire appartiene agli organi regionali competenti in materia di usi civici secondo le norme vigenti, previa valutazione economica dell'iniziativa imprenditoriale.

# Art. 29 - Documentazione da produrre preliminarmente al rilascio della Concessione

- 1. Il concessionario, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo, nonché una relazione socioeconomica corredata da un dettagliato piano economico finanziario di ammortamento dell'investimento. La durata e l'importo dell'investimento dovranno garantire che nessuna spesa dovrà ricadere sulle casse comunali.
- 2. Il progetto con la relazione socioeconomica dovrà dimostrare i benefici che perverranno dall'investimento proposto alla comunità titolare del diritto di uso civico, e sarà sottoposto al parere del Consiglio Comunale.
- 3. Prima dell'inizio delle attività il progetto dovrà ottenere da tutti gli enti preposti, a spese del richiedente, le autorizzazioni di legge per l'esecuzione delle eventuali opere e per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare.
- 4. A garanzia di tutti gli impegni assunti, il concessionario prima della stipula del contratto dovrà produrre, oltre alle suddette autorizzazioni, anche una polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto, indicando come beneficiario il comune di Oliena.
- 5. Il concessionario non può apportare nessuna modifica al progetto autorizzato senza previo nulla osta del Comune e degli enti preposti.
- 6. Al termine della concessione vale quanto stabilito al comma 2 del successivo articolo 32.

# TITOLO IV

## VIGILANZA, SANZIONI e DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 30 - Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia compreso gli agenti giurati ed i barracelli.

#### Art. 31 - Sanzioni

- 1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87 (art.14 L.R. 12/94).
- 2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione; in caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
- 3. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
- 4. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovrà considerare il costo delle opere di riparazione o ripristino, o di sostituzione, (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente posto a carico di colui che ha provocato il danno.
- 5. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
- 6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale.

# Art. 32 - Risoluzione anticipata della concessione

- Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994 e s.m.i., il Responsabile del Servizio preposto può revocare la concessione; in particolare:
  - a. per mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
  - b. per subconcessione, anche parziale;
  - c. per utilizzo fittizio dei terreni al solo scopo di usufruire di agevolazioni fiscali o di contributi da parte di qualsiasi ente o istituzione;
  - d. nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);

- e. nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione.
- 2. In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.
- Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.
- 4. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale, in base ad un'autonoma valutazione dello stato dei luoghi interessati, decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al patrimonio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

# Art. 33 - Disposizioni finali

- Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni in materia di usi civici nonché alle leggi e regolamenti regionali sulla materia.

## Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere previsto dall'art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni trenta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale.